



ALLEGATO "B" AL N. 100.584/16.083 DI REPERTORIO

S T A T U T O

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Società per Azioni con denominazione:
"FARMA.CO.M. S.p.A." Farmacie Comunali Monza S.p.A.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Monza.

L'Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere rappresentanze, agenzie e dipendenze, che non costituiscano sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la società corrisponde a tutti gli effetti di legge a quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio di farmacie e di armadi farmaceutici;
- l'esercizio di erboristerie;
- l'esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari salutistici;
- la distribuzione, al pubblico assistito dal servizio sanitario nazionale, dei preparati galenici e delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico approvato dall'Ente competente;
- la vendita diretta al pubblico, in assenza del Servizio sanitario nazionale, degli stessi prodotti di cui al punto precedente, dei presidi medico-chirurgici e degli altri generi non medicinali il cui commercio sia stato autorizzato dal Sindaco;
- la distribuzione intermedia di farmaci e parafarmaci a mezzo di apposito magazzino;
- la distribuzione, la vendita e l'erogazione di qualunque altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;

- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella commerciale per i titolari di farmacie;
- la gestione di canili e delle attività collegate o collegabili, connesse e correlate, nonché delle problematiche relative alla tutela ed alla salute degli animali domestici;
- la promozione dell'informazione sanitaria e della attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;
- l'aggiornamento professionale, la ricerca anche mediante forme dirette di attività di gestione, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie;
- la collaborazione - nei limiti delle proprie competenze - ad iniziative attivate dall'Amministrazione comunale in ambito socio assistenziale e sanitario;
- la promozione, la partecipazione e l'attuazione di iniziative in campo socio-assistenziale e sanitario.

Essa potrà inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività ad esso riconducibili ed assimilabili.

Essa potrà altresì compiere, quale attività non prevalente, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre Società, Imprese o Consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche al di fuori del territorio comunale.

Essa potrà infine purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 2.156.852,27 (duemilioni-centocinquantaseimilaottocentocinquantadue virgola ventisette) suddiviso in n. 651.617 (seicentocinquantunomilaseicentodiciasette) azioni del valore nominale di Euro 3,31 (tre virgola trentuno) cadauna a sensi di legge.



Art. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

Art. 7 - SOCI

Possono essere Soci, oltre al Comune di Monza, la cui quota di partecipazione non può in alcun caso essere inferiore al 51% del capitale sociale, altri enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria, nella misura massima del 24% e i Farmacisti dipendenti della Società, assunti a tempo indeterminato, nella misura massima del 25 % del capitale sociale.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Art. 9 - AZIONI

Le azioni sono nominative.

In caso di pegno o di usufrutto sulle azioni il diritto di voto deve comunque permanere in capo al Socio.

Gli azionisti potranno finanziare la Società a titolo oneroso e/o gratuito.

Tali finanziamenti potranno essere effettuati dagli azionisti nel rispetto della normativa regolamentare e di legge in vigore protempore . I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'organo di amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi legali, fermo il disposto dall'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 10 - TRASFERIMENTO E PRELAZIONE

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa. 1. Trasferimento per atto tra vivi:

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20900 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*



a) ciascun Socio rilascia agli altri Soci, in proporzione alle azioni da questi possedute, la prelazione sull'intera quota di partecipazione azionaria posseduta, inclusi i diritti di opzione da esercitarsi da parte degli altri Soci in proporzione alle azioni possedute.

La prelazione possiede validità per tutta la durata della Società, compresi i rinnovi, nonché durante il periodo della liquidazione.

La prelazione è concessa non solo in caso di vendita ma anche in caso di permuta, di cessione senza corrispettivo, nonché nel caso di qualunque altro atto di disposizione delle azioni, anche per effetto di transazione o di cessione dei beni, incluse le procedure di espropriazione forzata, concorsuali e coattive; è altresì concessa in caso di sottoposizione delle azioni a usufrutto, pegno o altro vincolo limitativo della piena disponibilità delle stesse. Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, tutte o parte delle azioni possedute, ovvero, in caso di aumento del capitale sociale, i diritti di opzione sulle emittende azioni, anche attraverso operazioni di fusione e trasferimento di Azienda, deve darne avviso scritto, mediante raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il prezzo di cessione e le modalità di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a tutti gli altri Soci, che, una volta ricevuto tale avviso avranno 30 (trenta) giorni per esercitare il diritto di prelazione all'acquisto, dandone nello stesso termine notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R..

Il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle offerte, provvederà a mezzo di lettera raccomandata A.R., a dare comunicazione all'offerente delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora solo alcuni dei Soci optino per il diritto di prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, immediatamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, dovrà a mezzo di raccomandata A.R., dare informazione ai Soci optanti della disponibilità delle azioni rifiutate; questi ultimi, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso e mediante raccomandata A.R., dovranno comunicare se intendono aderire all'acquisto delle azioni non prelazionate.

Nel caso in cui le adesioni all'acquisto risultino superiori alle azioni ancora disponibili, le stesse saranno ripartite tra i Soci in proporzione alle azioni dagli stessi già possedute.

b) Qualora venga a cessare per qualunque causa la qualità di farmacista dipendente della Società, il Comune di Monza si impegna all'acquisto delle azioni da questo possedute, purché acquisite nell'ambito delle cessioni di quote effettuate dal Comune di Monza a favore dei farmacisti stessi, pari ad un massimo del 25%, provvedendo a corrispondere una somma in danaro pari al valore corrente, per ogni singola azione posseduta da determinarsi, all'atto della risoluzione o della cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro stesso, e con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. Trasferimento mortis causa:

in caso di morte, le azioni possedute dal Socio farmacista rientrano nella libera disponibilità del Comune di Monza che si impegna sin d'ora ad acquistare le stesse dietro corresponsione, agli eredi del de cuius, di una somma di danaro pari al valore corrente per ogni singola azione posseduta, determinato con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato da almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, le azioni presso la sede sociale o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi della Legge.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso sede sociale, o in altri luoghi indicati nell'avviso, purché in Italia,

o nei paesi della U.E., osservate le disposizioni dell'art. 2366 C.C..

Le convocazioni saranno fatte con la pubblicazione del relativo avviso contenente l'ordine del giorno, nella Gazzetta Ufficiale, non meno di 15 (quindici) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, nonché con la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro lo stesso termine, di copia del medesimo avviso di convocazione al Comune di Monza, nella persona del Sindaco. L'Assemblea può comunque essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con i mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti su cui non si reputi sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra a cura dell'Organo Amministrativo dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società accertate su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria è altresì convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo che il verbale debba essere redatto da Notaio, è assistito da un Segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo

verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le votazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolgeranno con le modalità indicate dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni spettanti in base all'art. 2364 del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge:

1. approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche ed i piani finanziari;
2. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
3. determina il compenso per la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, di Consigliere e dei Sindaci;
4. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. approva gli indirizzi generali per le condizioni di fruizione dei beni e dei servizi;
6. delibera in merito all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi previsti dall'oggetto sociale;
7. delibera in merito alla partecipazione a società di capitali.
8. delibera in merito ad acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari.
9. delibera in merito alla costituzione di ipoteche

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per:

- deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal Consiglio Comunale in materia di assetto societario;
- deliberare l'emissione di obbligazioni;
- deliberare lo scioglimento della Società;
- deliberare la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori;
- quant'altro previsto dalla legge e dalle norme del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.



Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale presente in Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente, eletti secondo le modalità di cui al presente articolo.

Gli Amministratori potranno essere scelti anche tra non Soci, e comunque, fra persone dotate di specifica preparazione professionale anche per studi compiuti, e fra persone dotate di competenza tecnico amministrativa, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla società non partecipino altri Enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria, oltre al Comune di Monza, gli amministratori saranno tre o cinque, a scelta del Comune di Monza e saranno nominati come segue:

a) il Comune di Monza avrà il potere di nomina diretta, ex art. 2449 c.c., di n. 3 amministratori, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, e di n. 2 amministratori, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 3 membri; a pena di inammissibilità, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, almeno un terzo degli amministratori nominati direttamente dal Comune di Monza dovrà appartenere al genere meno rappresentato, qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore;

b) il restante amministratore sarà nominato dall'assemblea, nella quale, solo per detto fine, il Comune di Monza non eserciterà diritto di voto.

Nel caso in cui alla Società partecipino altri Enti pubblici e/o società a partecipazioni pubbliche maggioritaria oltre al Comune di Monza, gli amministratori saranno cinque, a scelta del Comune di Monza, e saranno nominati come segue:

c) Il Comune di Monza avrà potere di nomina diretta, ex art. 2449 c.c., di n. 3 amministratori, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri e di numero 2 amministratori nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri; a pena di inammissibilità, almeno un terzo degli

amministratori nominati direttamente dal Comune di Monza dovrà appartenere al genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

d) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea, nella quale, solo per detto fine, il Comune di Monza non eserciterà il diritto di voto.

I nomi dei candidati di nomina assembleare dovranno essere depositati, a cura degli azionisti presentatori, presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Unitamente ai nominativi dei candidati dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione del possesso dei previsti requisiti di professionalità e competenza e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché un esauriente curriculum dei candidati.

Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, si stabilisce che ciascun socio abbia diritto di proporre un solo candidato, dandone comunicazione al Presidente dell'assemblea all'inizio dei lavori. Si stabilisce inoltre che ad ogni azione sia attribuito un voto per la nomina di un solo Consigliere.

Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti, salvo quanto previsto nel seguito del presente articolo.

In caso di parità di voti risulterà eletto, nell'ordine, il candidato avente più anni di esercizio nella carica di Amministratore della Società, quello avente più anni di esercizio nella carica di Amministratore di altre Società, quello più anziano d'età.

Se non dovesse risultare eletto nessuno dei candidati proposti dai Soci farmacisti, verrà automaticamente eletto il candidato proposto dai Soci farmacisti che abbia conseguito il più alto numero di voti, restando escluso il candidato che abbia conseguito il minor numero di voti tra quelli che risulterebbero altrimenti eletti.

In caso di parità tra candidati proposti dai Soci farmacisti, si ricorrerà al ballottaggio.

In caso di revoca da parte del Comune di Monza o di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più consiglieri nominati dal Comune ai sensi dell'art 2449 c.c., alla loro sostituzione provvederà direttamente lo stesso Comune; in caso di cessazione dalla carica per qualunque causa, di uno o più consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica provvederanno alla convocazione dell'assemblea perchè provveda, secondo le procedure previste da quest'articolo, alla nomina del consigliere mancante.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il collegio sindacale deve d'urgenza convocare l'assemblea, affinché si provveda alla nomina di nuovi amministratori secondo le procedure previste dal presente articolo, provvedendo al contempo per gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo pari a tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Dovranno essere tuttavia assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- la nomina e la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- la nomina di uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio si riunisce anche al di fuori della sede sociale, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da recapitarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

In ossequio al disposto di cui all'articolo 11) comma 9 Legge n. 175/2016 si stabilisce inoltre quanto segue:

- a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di

corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni indelegabili per legge, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega, le materie di cui all'art. 18, comma secondo, nonché:

1. operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti;
2. stipulazione di mutui anche ipotecari;
3. costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce di ipoteche anche legali e privilegi, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti;
4. trascrizioni ed annotamenti di ogni specie;
5. sottoscrizione di avalli, garanzie, fidejussioni, cambiali ed effetti;
6. nomina e licenziamento del Direttore Generale;
7. licenziamento del personale impiegatizio su proposta del Direttore Generale;
8. Determinazione degli importi di cui al successivo art. 21 comma 4.

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delega parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni esclusive di cui all'art. 19, comma 2, e ne determina l'emolumento.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e sono a lui attribuiti i poteri di cui all'art. 2381, primo comma, c.c..

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinando il relativo compenso un Direttore Generale cui si applicano, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori.

Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, pertanto per la nomina sono richiesti i seguenti requisiti:

- aver conseguito diploma di laurea in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutica, essere in possesso delle abilitazioni all'esercizio professionale ed essere iscritto all'Ordine dei farmacisti;
- aver prestato servizio per almeno cinque anni presso una Farmacia, un'Azienda Farmaceutica o presso Aziende Speciali di Farmacie, o presso Società di capitali per l'esercizio di Farmacie in qualità di direttore o dirigente.

Al Direttore Generale è affidata la gestione operativa della Società in piena autonomia, con esclusione delle sole materie riservate per legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea degli azionisti, nonché delle materie delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare rientrano nella competenza del Direttore Generale, nei limiti di importo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:

1. acquisti, alienazioni e permutazioni mobiliari entro i limiti stabiliti;
2. richieste di fidi bancari, operazioni presso istituti di credito e operazioni di leasing entro i limiti stabiliti;
3. stipulazione di finanziamenti entro i limiti stabiliti;
4. compromessi e transazioni entro i limiti stabiliti;
5. la gestione del personale;

Ulteriori competenze, escluse quelle indelegabili per legge, saranno di volta in volta affidate al Direttore Generale tramite il conferimento di apposite deleghe o procure.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale della Società nell'ambito dei poteri a lui conferiti dal presente statuto e presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - DIRETTORI E PROCURATORI

Il Direttore Generale nomina i direttori di Farmacia e di eventuali altri esercizi e/o attività in relazione alla dimensione organizzativa e strutturale della Società.

Può altresì nominare Procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito delle proprie competenze e dei compiti affidati, fissandone i poteri e l'emolumento.

A tali soggetti spetta la rappresentanza delle Società nei limiti della delega conferita.

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 c.c.. L'assemblea dei soci affida la revisione legale dei conti ad un revisore unico o ad una società di revisione contabile su proposta motivata del Collegio Sindacale. Il revisore legale dei conti resterà in carica un triennio dalla data della nomina.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla Società non partecipino altri enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria, oltre al Comune di Monza, il Collegio Sindacale sarà nominato come segue:

- a) il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente saranno nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., direttamente dal Comune di Monza;
- b) il restante Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno eletti dall'Assemblea ordinaria, nella quale, solo per detto fine, il Comune di Monza non eserciterà il diritto di voto.

Nel caso in cui alla Società partecipino altri Enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria, oltre al Comune di Monza, il Collegio Sindacale sarà nominato come segue

- a) il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco Supplente saranno nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., direttamente dal Comune di Monza;
- b) I restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente saranno eletti dall'Assemblea ordinaria, nella quale solo per detto fine, il Comune di Monza non eserciterà il diritto di voto.

Per la nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea si stabilisce che ciascun socio abbia diritto di proporre un solo candidato, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea all'inizio dei lavori. Si stabilisce inoltre che - ad ogni azione sia attribuito un voto per la nomina di un solo Sindaco.

Coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti saranno eletti, salvo quanto previsto nel seguito del presente articolo.

In caso di parità di voti risulterà eletto, nell'ordine, il candidato con più anni di esercizio nella carica di Sindaco della Società, quello avente più anni di esercizio nella carica di Sindaco di altre società, quello più anziano di età.

Se non dovesse risultare eletto nessuno dei candidati proposti dai Soci farmacisti, verrà automaticamente eletto il candidato proposto dai Soci farmacisti che abbia conseguito il più alto numero di voti, restando escluso il candidato che abbia conseguito il minor numero di voti tra quelli che risulterebbero altrimenti eletti.

In caso di cessazione di un sindaco nominato dal Comune di Monza ai sensi dell'art. 2449 c.c. subentrerà il sindaco supplente nominato dallo stesso Comune ;in caso di cessazione di un sindaco nominato dall'assemblea, subentrerà il sindaco supplente nominato dalla stessa assemblea.

La nomina, la durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge.

L'Assemblea ordinaria determina il loro compenso annuo, nei limiti delle tariffe professionali di categoria e provvede alla designazione del Presidente.

Art. 24 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Art. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti d'esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale, sino a che questa non raggiunga il 20% del capitale, verranno assegnati ai Soci in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione e nei termini stabiliti dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dai giorni in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le



modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal presidente del Tribunale di Monza. La sede dell'arbitrato sarà Monza.

In ogni caso l'arbitro unico dovrà decidere secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 28 - MODIFICA ALLO STATUTO

Eventuali variazioni dello Statuto, da iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Consiglio comunale di Monza, eccetto i casi in cui l'adeguamento sia reso necessario da adempimenti o disposizioni legislative e/o regolamentarie.

Monza, 19 dicembre 2016